

**OBBLIGATORIETA' DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO
DELLA ODONTOJATRIA E FLEBOTOMIA.**

Regio Decreto 24 aprile 1890, n. 6850
(G.U. 20 maggio 1890, n. 118).

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3752;

Veduta la legge 16 febbraio 1861;

Veduto il regolamento speciale per la facoltà di medicina e chirurgia approvato con regio decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (serie 2°);

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, approvato con Nostro decreto del 9 ottobre 1889, n. 6442 (serie 3°);

Nell'intendimento di stabilire norme fisse e identiche pel conferimento dei diplomi di odontojatria e di flebotomia in tutte le università del Regno;

Sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per gli affari interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chi vuole esercitare l'odontojatria e la flebotomia deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2

L'insegnamento dell'odontojatria è impartito nell'istituto chirurgico delle facoltà del Regno le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più recenti progressi della specialità.

Art. 3

La nomina dell'insegnante deve essere fatta secondo le norme vigenti per il conferimento degli incarichi, od eventualmente, dei professori straordinari, sentito il consiglio superiore.

Art. 4

Coloro che hanno intrapresi i corsi di flebotomia o di odontojatria prima della pubblicazione di questo decreto potranno compierli e ottenere il rilascio dei relativi diplomi coll'osservanza delle norme precedentemente in vigore.

Ad essi pure sarà permesso l'esercizio della professione non altrimenti che ai flebotomi e dentisti contemplati dall'articolo 60 del regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442 (serie 3°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1890.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1890.

Reg. 173. Atti del Governo a f. 158. Mandillo.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardiasigilli G. ZANARDELLI.

P. Boselli

F. Crispi